



**SETTORE AFFARI GENERALI**  
Ufficio Segreteria Generale

## **ORDINANZA SINDACALE N.1 DELL' 11.04.2023**

**OGGETTO: ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO  
FINO AL 15 APRILE 2023 COMPRESO**

### **IL SINDACO**

Visto l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Preso atto che il Comune di Basiglio è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Visto:

- L'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- Il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- Il DM n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;



Dato atto che lo stesso D.M. n. 383/2022 all'art. 1 comma 6 stabilisce che "Al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";

Atteso che obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute;

Dato atto, inoltre, che dal 12/04/2023 riprendono le ordinarie attività scolastiche e vista l'incertezza delle condizioni climatiche così come da ultime previsioni meteorologiche pubblicate da ARPA Lombardia;

Ritenuto di autorizzare l'accensione degli impianti oltre il periodo di esercizio determinato dal D.M 383/2022 (22 ottobre - 7 aprile), nel rispetto delle norme previste per la zona in cui è situato il Comune

di Basiglio, fino al 15 aprile 2023 compreso;

Ritenuto di provvedere in conformità, con i poteri conferitigli dalla Legge;

### **AUTORIZZA**

per le motivazioni di cui in premessa, **l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento, nel territorio del Comune di Basiglio, fino al 15 aprile 2023 compreso**, precisando che la durata giornaliera dell'accensione non deve essere superiore alla metà di quella consentita a pieno regime ossia non può superare le 6,5 ore giornaliere (tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno ed è consentito il frazionamento dell'orario di riscaldamento in due o più sezioni)

### **INVITA**

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 ridotti di 1°C come da D.M. 383/2022 ovvero: 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili e 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.



Restano valide le esclusioni ai limiti imposti dal D.M. 383/2022 previste ai commi 5 e 11 dell'art. 1 del decreto medesimo.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Basiglio: <https://www.comune.basiglio.mi.it>

I competenti organi di vigilanza sono tenuti ad adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO  
Lidia Annamaria Reale  
*F.to digitalmente*